



COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE

Provincia Di Como

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL

IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

(Art. 7 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

19/04/2024

OGGETTO ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE E LIMITE DI VELOCITA' IN VIA ALIVERTI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA VOLTA E L'INTERSEZIONE CON VIA ALLA CHIESA

IL SINDACO

PREMESSO che la via alla Chiesa e la via Aliverti fino all'intersezione con via Volta, sono strade a senso unico di circolazione;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 4 del 29/03/2024, a tutt'oggi in vigore che istituisce il divieto di transito dei veicoli nella via Cattaneo per l'esecuzione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEL BORGO STORICO CIG 9450031C45";

ATTESO che l'interdizione alla circolazione di via Cattaneo, comporta un disagio per i residenti del centro, le attività commerciali ivi presenti, nonché i partecipanti alle funzioni religiose;

CONSIDERATO che al fine di limitare i disagi, si rende necessario istituire il doppio senso di circolazione in via Aliverti, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Volta e l'intersezione con la via alla Chiesa;

CONSIDERATO che per garantire una maggiore sicurezza per gli utenti della strada si rende necessario l'istituzione del limite di velocità di 10 km/h nel tratto interessato;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7 e 159 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo C. d. S.", approvato con D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO lo Statuto del Comune di Castelnuovo Bozzente (CO);

ATTESA la propria competenza;

ORDINA

DAL 22/04/2024 ORE 06.30 E FINO AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI;

- L'ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ALIVERTI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA VOLTA E L'INTERSEZIONE CON VIA ALLA CHIESA;
- L'ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 10KM/H IN VIA ALIVERTI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA VOLTA E L'INTERSEZIONE CON VIA ALLA CHIESA.

DISPONE

- 1) L'APPOSIZIONE, DA PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI IDONEA SEGNALETICA STRADALE, DIURNA E NOTTURNA.
- 2) Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- 3) Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza, che entra in vigore dalla data di pubblicazione della stessa. È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

INFORMA

- a) A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al T.A.R.
- b) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
- c) Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6, 7 e 157 del Codice della Strada.

Il Sindaco
Massimo DELLA ROSA